

## **Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016**

### **Articolo 1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

Si riporta di seguito il testo degli articoli del decreto legislativo 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

*“Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)*

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (330)*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. (331)*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi*

*complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

*5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”*

Per la sua ripartizione deve essere chiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede testualmente che:

*“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori ((o del direttore dell'esecuzione)) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”*

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:

*“6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della*

*stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”.*

Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete la voce / capitolo di PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete la Centrale Unica di Committenza, salvo diverso provvedimento espresso.

La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

## **Articolo 2. Costituzione e graduazione della percentuale di alimentazione del fondo**

Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo **al 2 (due) per cento** dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal *D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50*, di importo superiore a 30.000 euro per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta

qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

- PER I LAVORI:
  - 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra € 30.001 e inferiore ad Euro 500.000
  - 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.001 ed Euro 1.000.000
  - 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.000.000
  
- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
  - 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 30.001 ed Euro 221.000
  - 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 221.001 e 1.000.000
  - 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.000.000

Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo 106, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

### Articolo 3. **Ripartizione del fondo**

Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

- PER I LAVORI:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico che, in qualità di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice, assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
  - c) il tecnico o i tecnici che, in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
  - d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
  - e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di

verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo

- f) Responsabile della Centrale Unica di Committenza (laddove intervenga la CUC).
- g) Personale della Centrale Unica di Committenza (laddove intervenga la CUC).

• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione firmando i relativi documenti ed elaborati;
- c) l'incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza/DUVRI, alla direzione dell'esecuzione e alla loro contabilizzazione, al collaudo .
- e) Responsabile della Centrale Unica di Committenza (laddove intervenga la CUC).
- f) Personale della Centrale Unica di Committenza (laddove intervenga la CUC).

Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite o affidate all'esterno costituiscono economie.

Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato:

PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi non firmatari
Rup	20%	6%
Verifica del progetto	5%	1%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	15%	3%
Direzione lavori	25%	3%
Direzione operativa	5%	-
Collaudo/CRE	15%	2%

## PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi non firmatari
Rup	22%	6%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	15%	3%
Direzione dell'esecuzione del contratto	30%	6%
Collaudo/CRE	15%	3%

Sia per i lavori che per le forniture di beni e servizi in caso di utilizzo dei servizi resi dalla Centrale Unica di Committenza le percentuali relative alla voce "Predisposizione e controllo Bandi e procedure" sono riservate rispettivamente al Responsabile e al gruppo di lavoro della Centrale di committenza.

Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

### Articolo 4. Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

Il responsabile del Settore competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento con gara di un contratto pubblico superiore a € 30.000,00:

- Conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante
- Suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione

L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento riportante indicativamente:

- \_ denominazione dell'intervento da realizzare;
- \_ importo dei lavori a base di gara, per il calcolo dell'incentivo;
- \_ previsione dell'importo dell'incentivo;
- \_ nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro;
- \_ percentuali di attribuzione dell'incentivo alle singole figure ed importo a ciascuno attribuibile
- \_ sintetico contenuto delle prestazioni, tempi di redazione dell'incarico, modalità, penali.

La scheda va sempre redatta, anche nel caso in cui venga effettuata una sola delle attività di cui al precedente art. 3.

La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo con atto del Responsabile del Settore.

In caso di interventi urgenti, il responsabile del servizio da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.

L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

Il Responsabile può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Nel caso in cui il Responsabile del Settore partecipi direttamente al gruppo di lavoro, i suddetti atti saranno visti dal Segretario generale

## Articolo 5. **Liquidazione**

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016.

La liquidazione della parte relativa alla programmazione dell'acquisizione / verifica della progettazione sarà disposta entro 90 gg dall'intervenuta pubblicazione del bando ovvero spedizione delle lettere di invito.

La liquidazione della parte relativa alla fase di affidamento sarà disposta entro 90 gg dall'intervenuta stipula del contratto e comunque entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di gara ovvero dalla spedizione delle lettere di invito se la sottoscrizione del contratto non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio se l'approvazione non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio.

La liquidazione della parte residua degli incentivi avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della verifica di conformità finale o altro atto equipollente.

La liquidazione degli incentivi di spettanza del RUP avviene con la seguente scansione temporale:

50% dell'importo totale spettante si intende riferito alla fase di programmazione dell'affidamento: viene liquidato entro 90 gg. dalla pubblicazione del bando o spedizione delle lettere di invito;

25% dell'importo totale spettante si intende riferito alla fase dell'affidamento: viene liquidato entro 90 gg dall'intervenuta stipula del contratto e comunque entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di gara ovvero dalla spedizione delle lettere di invito se la sottoscrizione del contratto non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio se l'approvazione non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio

quota del 25% a saldo dell'importo totale spettante si intende riferito alla fase residuale: viene liquidato a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della verifica di conformità finale o altro atto equipollente.

La liquidazione degli incentivi spettanti al gruppo di lavoro insediato nella centrale di committenza avviene con la seguente scansione temporale:

100% dell'importo totale spettante si intende riferito alla fase dell'affidamento : viene liquidato entro 90 gg dall'intervenuta stipula del contratto e comunque entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di gara ovvero dalla spedizione delle lettere di invito se la sottoscrizione del contratto non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio se l'approvazione non è intervenuta per fatti non imputabili al servizio

Nel caso di contratti superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.

E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

#### **Articolo 6. Decurtazioni dell'incentivo a causa di errori imputabili ai soggetti costituenti il gruppo di lavoro**

Nel caso d'incrementi dei costi del contratto rispetto all'importo inizialmente previsto per cause imputabili al personale interessato potranno essere applicate decurtazioni dal fondo in proporzione lineare a detto incremento dei costi, fino ad un massimo del 50% dell'incentivo spettante; tale importo costituirà economia di spesa.

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di scostamenti dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016 il fondo potrà essere ridotto in misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 50% dell'incentivo spettante.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso; le somme non corrisposte costituiscono economie.



Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al responsabile entro cinque giorni dal ricevimento analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.

Il responsabile valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del responsabile del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

#### **Art. 7 - Obbligo di astensione**

Nel caso in cui il Responsabile del Settore abbia partecipato direttamente al gruppo di lavoro, gli atti di liquidazione saranno, limitatamente agli impegni ed alle liquidazioni spettanti al Responsabile medesimo, adottati da altro Responsabile di Settore o dal Segretario comunale, individuato dal Sindaco nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento degli Enti locali. Ai fini della liquidazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore dovrà predisporre un apposita relazione nella quale andranno indicate le attività effettuate, con evidenza, anche documentale, del rispetto dei tempi e degli eventuali errori o ritardi rispetto alle previsioni, in base alla quale sia possibile effettuare gli accertamenti previsti dal precedente art. 7. La relazione deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi o inadempimenti, e del rispetto dei costi come definiti nel quadro economico del progetto.

#### **Art. 8 - Assicurazione dei dipendenti**

Copertura rischi professionali

Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente

#### **Articolo 7. Entrata in vigore**

Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche incentivate poste in essere a far data dal 01.01.2018.

Gli incentivi per funzioni tecniche espletate nel periodo intercorrente tra il 01.01.2018 e l'entrata in vigore del presente regolamento, anche se discendenti da contratti stipulati e procedure iniziate prima del 01.01.2018, potranno essere ripartiti ed erogati solo se le relative risorse finanziarie siano state previste nel quadro economico degli interventi, impegnate ed accantonate a bilancio.

In merito alle funzioni tecniche di cui al comma 2, gli incentivi saranno ripartiti in base ai seguenti criteri:

- per le attività aventi carattere puntuale (verifica del progetto, approvazione del bando, collaudo, certificato regolare esecuzione), farà fede la data di esecuzione (se antecedente o successiva al 01.01.2018);
- per le attività di durata, l'incentivo sarà proporzionato al numero di mesi ( o di frazioni di mese superiori a 15 gg.) in cui le attività sono state svolte, dopo il 01.01.2018

In via transitoria, per i contratti stipulati e le procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile dell'intervento:

- dovrà procedere ad una ricognizione dei contratti e delle procedure medesime, adottando, per ciascuna situazione, i conseguenti provvedimenti.
- in sede di liquidazione, dovrà rilasciare un' apposita dichiarazione che specifichi, per ogni intervento, i riferimenti temporali per l'applicazione dei criteri di cui al comma 3.

Per i procedimenti disciplinati dai precedenti commi, il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia.

Ai sensi dell'art. 216, c. 1, del D.Lgs. n. 50/ 2016 ai contratti e le procedure iniziate prima del 19.04.2016, si applicano i regolamenti in vigore precedentemente a tale data.